

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

<b>COMMISSIONI RIUNITE (X E XIII):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
<b>COMMISSIONI RIUNITE (XI E XIV):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 3
<b>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 4
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 4
<b>AFFARI INTERNI (II):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 5
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 11
<b>GIUSTIZIA (IV):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 11
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 12
<b>LAVORI PUBBLICI (IX):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 12
<b>INDUSTRIA (XII):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 17
<b>CONVOCAZIONI</b> . . . . .	» 19

### TRASPORTI (X) e LAVORO (XIII)

#### Commissioni riunite.

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente della X Commissione*, SAMMARTINO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Agrimi, e per il lavoro e la previdenza sociale, Di Nardo.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Riordinamento della previdenza marinara » (3735);

ROSSI PAOLO: « Miglioramenti delle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara » (605);

DURAND DE LA PENNE: « Riordinamento della previdenza marinara » (834);

CERVONE: « Estensione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, agli orfani maggiorenni ed inabili al lavoro di marittimi deceduti anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso » (2768);

DURAND DE LA PENNE: « Soppressione della ritenuta sui trattamenti di quiescenza dei pensionati marittimi che prestino la loro opera alle dipendenze di terzi » (2837);

BONTADE MARGHERITA: « Modificazioni all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 915, riguardante la sistemazione della previdenza marinara » (3542);

MALFATTI FRANCESCO ed altri: « Erogazione di una somma pari a tre mensilità straordinarie in conto futuri miglioramenti a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara » (3313);

#### E DELLE PETIZIONI:

n. (34), (47), (52), (53), (132).

Le Commissioni riprendono la discussione degli articoli 22, 47, 48, 49, 55, 57 e 77, nonché delle tabelle annesse al disegno di legge, accantonati nella precedente riunione del 14 giugno.

All'inizio della seduta il Sottosegretario di Stato Agrimi dichiara che il Ministero del

tesoro è favorevole alle proposte presentate dal Comitato ristretto per un contributo dello Stato per il settore della piccola pesca, limitatamente, però, ad un concorso di 5 miliardi ripartiti in un quinquennio, e presenta al riguardo un emendamento all'articolo 22. Il Sottosegretario di Stato Di Nardo, a sua volta, fa presente che tale contributo rappresenta il massimo impegno di spesa che il Governo, allo stato, può affrontare per la previdenza marinara. In relazione a tali dichiarazioni i deputati Malfatti Francesco e Bassi non insistono sui rispettivi emendamenti presentati sugli articoli 22, 48 e 49.

A seguito del parere favorevole della V Commissione Bilancio sull'emendamento governativo di cui sopra, le Commissioni approvano l'articolo 22, secondo le proposte del Governo ed altre formali del Comitato ristretto, nel seguente testo:

« A decorrere dall'anno 1966, il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, è elevato da lire 1.700 milioni a lire 2.650 milioni.

L'ammontare complessivo del contributo annuo di cui al precedente comma è destinato a decorrere, dall'entrata in vigore della presente legge ed in relazione alle norme di cui agli articoli 3 e 51 della stessa:

a) per lire 2.050 milioni alla Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara;

b) per lire 600 milioni al Fondo istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, ad integrazione del contributo annuo a carico dello Stato di cui all'articolo 3 lettera a) di detta legge.

Per i marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo è concesso dallo Stato alla « Gestione marittimi » della Cassa nazionale per la previdenza marinara un contributo straordinario di lire 5 miliardi — da ripartirsi in cinque annualità a far tempo dall'anno 1967 — destinato a concorrere alla riduzione dell'onere derivante agli armatori ed ai marittimi dei pescherecci stessi dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 7.

Con la forma e le modalità previste dal terzo comma dello stesso articolo 7 è determinata annualmente l'aliquota contributiva da applicare per la medesima categoria di marittimi, tenendo conto del concorso statale di cui al primo comma del presente articolo.

Al maggior onere di lire 950.000.000, derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge, si provvede per gli anni 1966 e

1967 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di lire un miliardo per l'esercizio 1967, derivante allo Stato dall'applicazione del comma terzo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 47 è approvato con emendamenti dei deputati Belci e Bassi e del Comitato ristretto: l'emendamento Belci-Bassi introduce, dopo il primo comma, il seguente altro: « L'assegno personale corrisposto ai marittimi imbarcati su navi da 151 a 500 tonnellate di stazza lorda — che per effetto delle norme previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 915 e 12 ottobre 1965, n. 1183, hanno subito un declassamento delle loro competenze medie — viene aumentato del 20 per cento prima di essere adeguato e ricostituito ai sensi del precedente primo comma e del successivo articolo 48 »; l'emendamento del Comitato ristretto, invece, modifica il secondo comma come segue: « La maggiorazione predetta si applica anche sulle pensioni ai superstiti aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1965 purché il dante causa sia deceduto prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 o dalle rispettive date di assegnazione della pensione ». Non è, invece, accolto un emendamento del deputato Durand de la Penne.

L'articolo 48 è approvato senza modificazioni.

L'articolo 49 è approvato, su proposta del Comitato ristretto, con la sostituzione dell'inciso al primo comma, con il seguente altro: « — o anche decorrenza posteriore, purché il dante causa sia deceduto prima del dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 — ».

L'articolo 55, su proposta dei deputati Malfatti Francesco ed altri, è soppresso.

L'articolo 57 è approvato con un emendamento del Comitato ristretto che modifica come segue il primo comma:

« Gli importi a debito della Gestione marittimi verso l'Istituto nazionale della previ-

denza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari soppresso con la presente legge, per l'eventuale quota a carico di detta Gestione valutata sino alla data di entrata in vigore della presente legge, e comprensiva degli oneri derivanti alla Gestione marittimi sino a tale data ai sensi dei precedenti articoli, saranno rimborsati in quindici annualità posticipate d'importo decrescente al tasso del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967 ».

L'articolo 77 è approvato senza modificazioni, non risultando approvati emendamenti del deputato Durand de la Penne ed altri.

Le Commissioni approvano, poi, un articolo aggiuntivo, proposto dal deputato Malfatti Francesco, inteso a riconoscere il diritto a pensione per le vedove escluse a norma delle disposizioni vigenti.

Le Commissioni approvano, quindi le due tabelle annesse al disegno di legge, la prima, con modificazioni formali all'intestazione proposte dal Comitato ristretto e, la seconda, con analogo modificazione del titolo e con un emendamento del deputato Durand de la Penne ed altri che separa la qualifica di « comandante » dalle altre attribuendovi una maggiore media retribuzione mensile.

Le Commissioni, infine, riprendono in esame, su proposta del Comitato ristretto, gli articoli 13, 18 e 88, già approvati nella precedente seduta e vi apportano modificazioni aggiuntive per esigenze di coordinamento.

Da ultimo, prendono la parola, per dichiarazioni di voto, i deputati Malfatti Francesco, Santagati, Landi e Alini e il Presidente Sammartino, i quali tutti preannunciano il voto favorevole personale e dei rispettivi gruppi, mentre auspicano che sia possibile apportare, a breve scadenza, opportuni miglioramenti alla legge in votazione; i deputati Malfatti Francesco, Santagati ed Alini formulano anche riserve per alcune, a loro giudizio, gravi manchevolezze e sperequazioni del provvedimento.

In fine di seduta il disegno di legge n. 3735 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3735, le proposte di legge nn. 605, 834, 2768, 2837, 3542 e 3313 sono dichiarate assorbite e saranno, quindi, cancellate dall'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

## AGRICOLTURA (XI) e IGIENE E SANITÀ (XIV)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967, ORE 10,30. —  
*Presidenza del Presidente della XIV Commissione igiene e sanità, DE MARIA.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi e il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

PROPOSTA DI LEGGE:

BARTOLE, DE MARZI FERNANDO ed altri:  
« Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (*Testo unificato, modificato dalle Commissioni permanenti riunite VIII e XI del Senato*) (594-718-B).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 14 giugno 1967 la Commissione decise di chiedere il parere della Commissione giustizia in merito ad alcune modifiche apportate dal Senato particolarmente all'articolo 42. Poiché la Commissione giustizia non ha ancora provveduto ad esprimere tale parere ed essendo il termine regolamentare già da tempo scaduto, propone che la Commissione proceda nella discussione del provvedimento, particolarmente atteso dalle categorie interessate e dai consumatori, auspicando che le modifiche approvate dal Senato siano tutte accettate, così da varare definitivamente la legge.

Il Relatore per la Commissione sanità, Gascò, pur sottolineando talune riserve da lui avanzate nella precedente seduta, dichiara di accettare la proposta del Presidente, in quanto a suo avviso l'esigenza di dare vita ad una indispensabile disciplina aggiornata della materia supera di gran lunga l'altra esigenza della ulteriore perfezionabilità del provvedimento, sempre possibile in avvenire.

Il Relatore per la Commissione agricoltura, De Leonardis, concorda anch'egli sulla esigenza di varare la proposta di legge in discussione, in quanto delinea la migliore disciplina possibile nella complessa materia.

Il deputato Bartole fa presente che il parere della Commissione giustizia è per certi aspetti non indispensabile, in quanto tutte le sanzioni introdotte nella legge sono state adeguate al parere a suo tempo espresso dalla suddetta Commissione.

Il deputato Alboni, anche a nome del suo gruppo, dichiara di essere favorevole alla

pronta approvazione del provvedimento, che, se non è perfetto, è comunque a suo parere la migliore legge possibile che si potesse predisporre.

I deputati Sponziello e Basile esprimono riserve sulla opportunità di approvare subito il provvedimento, che potrebbe essere perfezionato prontamente e con pari sollecitudine essere approvato dall'altra Assemblea.

Il Sottosegretario Volpe dichiara infine di essere favorevole a che la legge sia finalmente varata, accogliendo così la proposta del Presidente.

La Commissione approva quindi tutte le modifiche proposte dal Senato.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato alle finanze, Gioia.

### PROPOSTE DI LEGGE:

MASSARI ed altri: « Riconoscimento giuridico di anzianità al personale di concetto, cassieri degli uffici del registro inquadrati a norma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, n. 1335 » (3165);

IMPERIALE ed altri: « Norme riguardanti il personale del ruolo cassieri degli uffici del Registro » (3276).

Il relatore Nucci, richiamati i termini emersi precedentemente in sede di discussione, presenta un testo unificato delle proposte di legge, composto da un solo articolo, cui si dichiara favorevole il Sottosegretario Gioia.

La Commissione, quindi, approva a scrutinio segreto l'articolo unico proposto dal relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro segretario di Stato, Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato alle finanze, Gioia.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale ». (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (3577).

Il relatore Di Primio illustra il disegno di legge esprimendo perplessità in ordine alla costituzionalità dell'articolo 3, in quanto prevede l'attribuzione al Governo del potere legislativo di modificare leggi delegate in base a criteri non determinati, non potendosi oggi prevedere quale sia l'efficacia dei provvedimenti emanandi a norma dell'articolo 1 e quale adattamento bisogna apportare ad essi in base all'esperienza e alle emanande norme delle Comunità europee.

Intervengono nella discussione i deputati Tozzi Condivi, che contesta la tesi del relatore sulla incostituzionalità dell'articolo 3, in quanto questi prevede i criteri ed i principi direttivi, la limitazione temporale e la determinazione della materia per cui la delega è concessa; Corrao, il quale esprime perplessità in ordine ai punti 25 e 26 dell'articolo 2, che prevedono, senza indicazione di criteri, modifiche rispettivamente alla legge sulla contabilità generale dello Stato e ai codici penale e di procedura penale; Nannuzzi, il quale rileva come la determinazione dei termini entro cui devono essere esercitate le varie deleghe siano di tale ampiezza da configurarsi una effettiva non limitazione temporale; Accreman, il quale, dopo aver concordato con il relatore Di Primio e con il deputato Nannuzzi sulla incostituzionalità dell'articolo 3, ritiene non conforme alla Costituzione l'articolo 2, sia nel punto 1, in quanto i principi non debbono adeguarsi alle esigenze economiche nazionali ma debbono essere dettati dalla legge di delega, tenuto conto anche della non concretezza del criterio delle « esigenze dell'economia nazionale e degli scambi internazionali », sia nel punto 17, che attribuisce al Governo il potere di prevedere eventuali nuovi istituti destinati a facilitare gli scambi senza indicare i principi e i criteri a cui adeguarsi, sì che può configurarsi una delega in bianco; Carcaterra, il quale, dopo osservato al deputato Accreman che canone fondamentale per l'interpretazione di ogni norma sia il criterio della totalità organica, per cui i punti 1 e 17 dell'articolo 2 vanno interpretati nell'ambito di tutta la previsione normativa dello stesso articolo 2, di modo che la delega non risulta indeterminata, contesta anche la tesi della incostituzionalità dell'articolo 3, richia-

mandosi alla tesi esposta dal deputato Tozzi Condivi; Jacometti, il quale concorda con il relatore; il Sottosegretario Gioia, il quale, dopo aver ricordato che l'articolo 3 non figurava nel testo del disegno di legge presentato dal Governo ma fu aggiunto dal Senato, dichiara di rimettersi, per quanto riguarda la sua costituzionalità, al parere della Commissione.

Il Relatore Di Primio osserva al deputato Accreman che il punto 1) e il punto 17) dell'articolo 2 non sono da considerarsi generici, poiché, per quanto riguarda il punto 1), esso costituisce un canone essenziale cui il Governo avrebbe dovuto adeguarsi nell'emanare le leggi delegate, anche se non fosse stato posto nella legge di delega, e, per quanto riguarda il punto 17), il criterio è da ricercarsi proprio nei fini di « facilitare gli scambi e i traffici e di agevolare la produzione industriale ».

La Commissione, quindi, approva, a maggioranza, il seguente parere:

« La Commissione non ritiene che l'articolo 3 del disegno di legge sia conforme ai principi costituzionali in materia di delega legislativa, in quanto prevede l'attribuzione al Governo del potere legislativo di modificare leggi delegate in base a criteri non determinati, non potendosi oggi prevedere quale sia l'efficacia dei provvedimenti emanandi a norma dell'articolo 1 e quale adattamento bisogna apportare ad essi in base all'esperienza e alle emanande norme delle Comunità europee ».

Il deputato Accreman, a nome dei deputati del Gruppo comunista, si riserva di presentare parere di minoranza in merito al punto 1) e al punto 17) dell'articolo 2.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche agli articoli 8, 11, 31 e 35 dell'ordinamento delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IV Commissione*) (3938).

Su proposta del relatore Pitzalis, la Commissione esprime, all'unanimità, parere favorevole al disegno di legge.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

MOSCA ed altri: « Modalità di commisurazione della ritenuta in occasione di sciopero da parte di dipendenti dello Stato » (2963).

La Commissione, su proposta del relatore Di Primio, delibera, all'unanimità, di chiedere alla Presidenza l'assegnazione della proposta alla propria competenza legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

## AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1957, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SULLO*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

PINTUS ed altri: « Integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, recante modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (801);

ARMATO ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (966);

PINTUS: « Norme transitorie per l'applicazione dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, relativo ai concorsi per la nomina a segretario capo di prima classe nei comuni e nelle province » (2188);

VALITUTTI: « Proroga dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1962, n. 604, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali » (3543).

Il Relatore Mattarelli Gino presenta il seguente testo unificato delle proposte di legge, elaborato a seguito di incontri con i rappresentanti del Governo e delle associazioni di categoria.

#### ART. 1.

L'articolo 18 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni a segretario capo di 2ª classe sono conferite con decreto del Prefetto su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, per anzianità congiunta al merito, ai segretari comunali di 1ª classe che abbiano compiuto otto anni di servizio effettivo di ruolo nelle qualifiche di segretario comunale di 2ª e di 1ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

ART. 2.

*(Nomina a segretario capo di 1 classe)*

L'art. 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« I posti di segretario capo di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe terza rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 30.

Al concorso per la nomina a segretario capo di 1ª classe sono ammessi:

a) i segretari comunali i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano prestato complessivamente effettivo servizio di ruolo in tale qualità per almeno undici anni, ovvero almeno per tre anni in qualità di segretario comunale di ruolo e, per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di undici anni, quali impiegati di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali ed abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto »;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di 1ª classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, tranne quello dell'età, ed abbiano prestato almeno undici anni di effettivo servizio di ruolo, in qualità di impiegato, alle dipendenze di Amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno tre nelle anzidette qualifiche. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2ª classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Per la nomina a segretario capo di 1ª classe non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente:

a) per i segretari comunali che abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed abbiano prestato complessivamente tredici anni di effettivo servizio di ruolo di cui

almeno tre in tale qualità e per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di anni 13, quali impiegati di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali;

b) per i vice segretari ai quali spetta la effettiva sostituzione del titolare e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, che abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualifiche.

I candidati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono, altresì, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate nella tabella G allegata alla presente legge.

Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 12.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.

I vincitori del concorso sono assegnati alle singole sedi indicate nel bando, tenuti presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria e le aspirazioni espresse dai candidati.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

Se, peraltro, la graduatoria comprenda un numero di candidati superiore a quello delle sedi a concorso, il Ministro dell'Interno ha facoltà di procedere alla nomina ed all'assegnazione dei candidati dichiarati idonei, che per ordine di merito seguono immediatamente i vincitori, alle sedi indicate nel bando che per qualsiasi causa si rendano vacanti.

Tale facoltà non può essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria ».

ART. 3.

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole « de-

vono rivestire da almeno tre anni tale qualifica » sono aggiunte le seguenti: « aver conseguito l'idoneità nel concorso per la nomina a segretario capo di 1<sup>a</sup> classe ».

Il quarto comma dello stesso articolo è così modificato: « Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti commi non è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra equipollente:

a) per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i vice segretari generali di Comuni o Province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed ai capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio con tali qualifiche.

#### ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è così modificato:

« A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari comunali capi di 2<sup>a</sup> classe, titolari di segreterie di Comuni della classe 5<sup>a</sup>, ed i segretari comunali di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe, anche se in servizio in altre Province ».

#### ART. 5.

Il sesto comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è così modificato:

« Ai segretari capi di 2<sup>a</sup> classe, titolari di segreterie di Comuni della classe quarta, che abbiano compiuto diciotto anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale di ruolo, di cui almeno tre nella qualifica di segretario capo di 2<sup>a</sup> classe, può essere assegnato, con provvedimento del del Ministro dell'Interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1<sup>a</sup> classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto" ».

Il settimo comma dello stesso articolo è abrogato.

L'ottavo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Ai segretari dei consorzi spetta una indennità mensile pari ad un quarto dello sti-

pendio ed il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni ».

#### ART. 6.

Al secondo comma dell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole « in sede di revisione del procedimento disciplinare » sono aggiunte le seguenti: « nonché quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'articolo 16 della presente legge e per il conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali ».

#### ART. 7.

L'articolo 43 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« I Comuni della classe 5<sup>a</sup> hanno l'obbligo di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario o di corrispondergli una indennità in misura non superiore al quinto dello stipendio. L'indennità è soggetta alla riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

I Comuni della classe 4<sup>a</sup>, classificati come Comuni montani, sempre che siano dichiarati sedi disagiate con decreto del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di amministrazione, hanno facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario o di corrispondergli la indennità di cui al precedente comma ».

### DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 8.

*Modifiche alle tabelle allegate alla legge 8 giugno 1962, n. 604.*

Le tabelle A, C, F e G allegate alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono sostituite con le tabelle A, C, F, G allegate alla presente legge.

#### ART. 9.

*Segretari capi di seconda classe titolari di sedi della classe 4<sup>a</sup>.*

I segretari capi di 2<sup>a</sup> classe, titolari di segreterie di Comuni della classe 4<sup>a</sup>, non pos-

sono essere assegnati in qualità di titolari a sedi della classe 5<sup>a</sup>.

ART. 10.

L'articolo 56 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« I segretari comunali di 1<sup>a</sup> classe di ruolo, sprovvisti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente, possono conseguire la promozione a segretario capo di 2<sup>a</sup> classe, purché abbiano compiuto dieci anni di servizio effettivo di ruolo nelle qualifiche di segretario comunale di 2<sup>a</sup> e di 1<sup>a</sup> classe, riportando, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Le promozioni di cui al precedente comma sono conferite, per anzianità congiunta al merito, con decreto del Prefetto su parere del Consiglio provinciale di amministrazione ».

ART. 11.

*Decorrenza della promozione  
a segretario capo di 2<sup>a</sup> classe.*

I segretari comunali di 1<sup>a</sup> classe in servizio di ruolo, in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 1 e 10 della presente legge, conseguono la promozione alla qualifica di segretario capo di 2<sup>a</sup> classe con decorrenza, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui risultano in possesso degli anzidetti requisiti.

La retrodatazione della promozione ai soli effetti giuridici non può avere, in ogni caso, decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604.

ART. 12.

*Segretari titolari transitori  
di sedi della classe 4<sup>a</sup>.*

I segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di segretario comunale di 2<sup>a</sup> o di 1<sup>a</sup> classe e prestino servizio in qualità di titolari transitori presso segreterie di comuni assegnati in base alla tabella A alla classe 4<sup>a</sup>, conservano transitoriamente la titolarità delle segreterie dei Comuni predetti finché non consegnano la promozione a segretario capo di 2<sup>a</sup> classe.

I Prefetti, nell'ambito delle singole Province, hanno facoltà di assegnare ai predetti segretari, dalla data di promozione alla qua-

lifica di segretario capo di 2<sup>a</sup> classe, la titolarità delle sedi, delle quali sono titolari transitori, sentiti le Amministrazioni interessate ed il Consiglio provinciale di amministrazione.

Se, peraltro, non abbiano conseguito la promozione a segretario capo di 2<sup>a</sup> classe entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge o non vengano confermati, ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, nelle rispettive sedi di servizio dopo aver conseguito la promozione stessa, sono trasferiti alle sedi della classe 5<sup>a</sup> che si rendano vacanti nella stessa Provincia.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro dell'interno e del Prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe 5<sup>a</sup> i segretari che siano titolari transitori presso segreterie di Comuni della classe 4<sup>a</sup>.

ART. 13.

*Segretari titolari transitori  
di sedi della classe quinta.*

I segretari capi di 2<sup>a</sup> classe in servizio presso Comuni della classe quinta ai sensi dell'articolo 49, quarto comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono confermati nelle stesse sedi in qualità di titolari.

ART. 14.

*Ammissione ai concorsi a posti  
di segretario generale.*

Il requisito dell'idoneità prescritto dall'articolo 3 per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale non è richiesto:

a) ai vice segretari di ruolo di Comuni o Province della classe prima;

b) ai vice segretari di ruolo di Comuni o Province della classe seconda ed ai capi ripartizione titolari fino all'espletamento dei primi due concorsi per la nomina a segretario capo di prima classe che saranno indetti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

*Trattamento economico della qualifica  
di segretario capo di 1<sup>a</sup> classe.*

Il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1<sup>a</sup> classe può essere attribuito secondo i criteri prescritti dall'articolo 5, anche ai segretari capi di 2<sup>a</sup> classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di segreterie di Comuni



della classe quinta, ovvero siano distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

**ART. 16.**

*Facilitazioni di viaggio.*

Ai segretari comunali e provinciali in attività di servizio o in quiescenza, ed alle

loro famiglie, sono estese tutte le facilitazioni di viaggio stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

**ART. 17.**

*Disposizioni abrogate.*

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o, comunque, non compatibili con la presente legge.

TABELLA A.

*Assegnazione della qualifica del segretario ai comuni*

Classe	POPOLAZIONE	QUALIFICA DEL SEGRETARIO
I/A	Oltre 250.000 abitanti . . . . .	Segretario comunale generale di I classe.
I/B	Da 65.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40.000 abitanti . . . . .	
II	Da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia . . . . .	Segretario comunale generale di II classe.
III	Da 8.001 a 30.000 abitanti . . . . .	Segretario comunale capo di I classe.
IV	Da 4.001 a 8.000 abitanti . . . . .	Segretario comunale capo di II classe.
V	Sino a 4.000 abitanti . . . . .	Segretario comunale capo di II classe.
		Segretario comunale di I classe. Segretario comunale di II classe.

TABELLA C.

*Corrispondenza tra le qualifiche dei segretari comunali e dei segretari provinciali e quelle dell'ordinamento gerarchico statale ai fini della determinazione degli assegni e delle indennità*

QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	Classe del comune o della provincia	QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE	Coefficiente	Stipendio iniziale lordo
Segretario generale di I classe . . . . .	I/A	Ispettore generale . . . . .	(a) 759	3.661.800
	I/B		670	3.318.100
Segretario generale di II classe . . . . .	II	Direttore di divisione . . . . .	500	2.478.700
Segretario comunale capo di I classe . . . . .	III	Direttore di sezione . . . . .	402	1.991.600
Segretario comunale capo di II classe . . . . .	IV	Consigliere di I classe . . . . .	325	1.599.400
Segretario comunale capo di II classe . . . . .	V	Consigliere di I classe . . . . .	325	1.599.400
Segretario comunale di I classe . . . . .		Consigliere di II classe . . . . .	271	1.397.500
Segretario comunale di II classe . . . . .		Consigliere di III classe . . . . .	229	1.145.800

(a) Il coefficiente 759 non trova riscontro nelle qualifiche statali.

TABELLA F.

*Programma delle prove di esame per il concorso di ammissione  
alla carriera dei segretari comunali*

1. Diritto costituzionale e diritto amministrativo.
2. Nozioni di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali.
3. Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.
4. Nozioni di diritto civile.
5. Diritto penale (Codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII).
6. Istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.
7. Leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico).
8. Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.
9. Legislazione sociale.
10. Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).
11. Nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

TABELLA G.

*Programma delle prove di esame del concorso per la nomina a segretario capo di I classe*

L'esame consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale. Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle Amministrazioni comunali.

Le prove scritte e orali sono le seguenti:

Prove scritte:

- a) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;
- b) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
- c) ragioneria applicata agli enti locali territoriali.

Prove orali:

- a) le materie delle prove scritte;
- b) diritto costituzionale ed amministrativo;
- c) nozioni di diritto civile;
- d) diritto penale (Codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII);
- e) legislazione sociale;
- f) politica economica con particolare riguardo alla programmazione;
- g) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).

Il relatore esprime l'opinione che il nuovo testo rappresenta uno sforzo notevole per l'accoglimento delle istanze della benemerita categoria. Propone che esso sia inviato alle Commissioni I e V per il prescritto parere ed esaminato per gli eventuali dettagli in sede di Comitato ristretto.

Il Sottosegretario Gaspari esprime il parere favorevole del Governo.

La Commissione approva le proposte del Relatore.

Successivamente su proposta del Presidente, la Commissione delibera ad unanimità, consenziente il Governo, di richiedere il trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti in esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,05.

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967, ORE 10,05. — *Presidenza del Presidente* SULLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Adegamenti dei diritti fissi spettanti alla Società italiana autori ed editori per la tenuta del pubblico registro cinematografico » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4053).

Riferisce sul provvedimento il deputato Dossetti in sostituzione del relatore Simonacci. Alle considerazioni del relatore si associa il Sottosegretario Gaspari.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del deputato Alatri, che successivamente dichiara di essere soddisfatto delle spiegazioni fornite dal relatore, sono approvati i due articoli del disegno di legge che al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

#### GIUSTIZIA (IV)

#### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* ZAPPA, *indi del Vice Presidente* BREGANZE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

PENNACCHINI ed altri: « Modificazioni ed integrazioni della legge 23 maggio 1956,

n. 491, recante provvedimenti per l'assistenza ai liberati dal carcere » (4007).

A seguito della relazione favorevole del deputato Martini Maria Eletta ed interventi dei deputati Mannironi, Guidi, Pennacchini e Galdo, la Commissione, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari e del Governo, dà mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

VIZZINI ed altri: « Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale » (3000);

PERINELLI ed altri: « Abrogazione del divieto stabilito dall'articolo 553 del codice penale » (1164).

La Commissione prosegue nell'esame delle due proposte di legge ed interviene il deputato Riccio che svolge i punti fondamentali del proprio intervento, già distribuito a stampa ai componenti della Commissione.

Dopo avere esaminato la posizione dell'articolo 553 del codice penale in relazione all'articolo 21 della Costituzione, nonché quali siano i beni giuridici protetti da tale articolo in relazione ad una sentenza della Corte costituzionale, passa a considerare il concetto giuridico di moralità pubblica, di pudore, di onore sessuale, per trattare quindi della fecondazione come bene indisponibile della libertà in rapporto all'atto sessuale.

Sottopone alla attenzione della Commissione quali siano le modificazioni legislative in corso per i delitti contro la procreazione soffermandosi sull'incitamento alle pratiche contro la fecondazione come reato sociale, quale reato contro la famiglia e considera, quindi, il problema della procreazione come fine essenziale del matrimonio.

Successivamente si intrattiene sulla politica demografica nel nostro Paese, sulla libertà morale e sulla invalidità del consenso alle pratiche anticoncezionali per concludere con un esame della nozione e della dimensione del delitto di incitamento contro la procreazione secondo il disposto dell'articolo 553 del codice penale.

Conclude il proprio intervento dichiarando che la abrogazione dell'articolo 553 del co-

dice penale produrrebbe una pericolosa lacerazione nel sistema difensivo della morale pubblica e della morale familiare.

Il relatore (Martuscelli, quindi, risponde a tutti gli intervenuti nella discussione e rileva come questo argomento, fino a poco tempo fa coperto da un silenzio ipocrita, sia ora trattato con interesse non solo sulla stampa di informazione ma anche negli ambienti maggiormente qualificati, tanto che su di esso si è pronunciato non solo il Consiglio superiore della sanità, ma ha trovato una eco anche nella Enciclica papale della *Populorum Progressio*.

A suo giudizio le modifiche suggerite dalle due proposte di legge in esame, al fine di dare una disciplina esauriente alla materia, dovrebbero essere estese anche all'articolo 552 del codice penale come all'articolo 2 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 561, all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al n. 3) dell'articolo 17 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, nonché al n. 1) dell'articolo 6 del regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112.

Interviene, quindi, il Sottosegretario Misasi il quale, dopo aver rilevata la delicatezza della materia che coinvolge aspetti morali, filosofici e religiosi, invita la Commissione a considerare il preminente problema giuridico e la necessità di modificare la norma dell'articolo 553.

Comunica che il Governo presenta la seguente nuova formulazione del predetto articolo: « Chiunque pubblicamente o reiteratamente incita a pratiche contro la procreazione ovvero a scopo di lucro fa propaganda a favore di essa, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400 mila ».

Il deputato Galdo richiama la attenzione della Commissione sull'articolo 2 della proposta di legge Vizzini e sull'articolo 3 della proposta di legge Perinelli che propongono l'apertura di consultori di istruzione demografica ed autorizzano i medici condotti, nell'esercizio del loro ufficio, così come i pubblici servizi sanitari, a fornire un esauriente consulenza ed assistenza medica per la regolazione delle nascite. Fa notare che l'aspetto politico delle due proposte sta proprio in questa norma e che solo dalla soluzione che la Commissione riterrà di dare a tale problema si potrà, successivamente, prendere in considerazione la modifica dell'articolo 553 del codice penale che egli vede, in questa sistemica, quale corollario e non anche la premessa della nuova legge. Chiede che la Commissione voglia sollecitare i pareri delle

Commissioni II (Affari interni) e XIV (Igiene e Sanità).

Il Presidente, quindi, accogliendo la proposta del deputato Galdo annuncia che i pareri delle Commissioni II e XIV verranno formalmente sollecitati e, dopo aver invitato i componenti la Commissione a presentare tempestivamente gli eventuali emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

### Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967, ORE 18. — *Presidenza del Presidente BREGANZE.*

DISEGNO DI EGGE:

« Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale » (3577) (*Parere alla VI Commissione*).

La Sottocommissione per i pareri prosegue l'esame del disegno di legge e, dopo interventi dei deputati Galdo, Reggiani, Bosisio, Zappa, del relatore Mannironi e del Presidente Breganze, esprime parere favorevole con alcune osservazioni ed alcune condizioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,50.

### LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Mancini e il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Martinez.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 » (3669).

Il Presidente Alessandrini riassume brevemente i termini del dibattito ricordando le varie tappe dell'esame in sede referente ed in sede legislativa del provvedimento.

La Commissione inizia quindi l'esame degli articoli del disegno di legge.

Dopo l'intervento dei deputati Todros, Terranova Corrado e Greggi, del Relatore Ripamonti e del Ministro Mancini viene posto in votazione e non approvato un articolo aggiuntivo proposto dai deputati Todros, Corghi e Busetto e tendente a stabilire che nei piani regolatori generali devono essere indicate an-

che le aree da vincolare ed i relativi vincoli per la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, per le aree da sottoporre al vincolo della conservazione dello stato di fatto.

Sull'articolo 1 intervengono i deputati: Terranova Corrado, che illustra un suo emendamento inteso a stabilire l'obbligatorietà della formazione del piano regolatore generale per tutti i comuni, introducendo a tale proposito dei termini ragguagliati alla popolazione dei comuni stessi; Fulci, che si dichiara favorevole all'emendamento proposto dal deputato Terranova; Guarra, che si dichiara contrario a tale emendamento; Greggi, che dichiara di concordare sulle esigenze cui si tende a far fronte con l'emendamento proposto dal deputato Terranova, pur ritenendo inopportuno estendere la portata della legge urbanistica vigente a tutti i comuni in relazione al contenuto della legge stessa; Busetto, che illustra un emendamento di cui è primo firmatario, tendente a stabilire lo scioglimento del Consiglio comunale qualora non siano stati rispettati i termini fissati al Comune per la deliberazione del piano regolatore e la sua presentazione al Ministero dei lavori pubblici; Todros, che sottolinea le ragioni che consigliano l'approvazione dell'emendamento illustrato dal deputato Busetto e Taverna, che si dichiara contrario a tale emendamento.

Il Relatore Ripamonti si dichiara contrario agli emendamenti proposti all'articolo 1, dichiarandosi favorevole all'approvazione di tale articolo nel testo a suo tempo predisposto dal Comitato ristretto.

L'emendamento Busetto ed altri viene quindi posto in votazione e non approvato.

Il deputato Terranova Corrado dichiara di ritirare l'emendamento da lui proposto.

Dopo il ritiro da parte del deputato Greggi di alcuni emendamenti all'articolo 1, in quanto accolti nella loro sostanza nel testo del Comitato ristretto, la Commissione approva l'articolo 1 nel seguente testo predisposto dal Comitato ristretto:

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« I comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente è obbligatoria ».

Il quarto, quinto e sesto comma del medesimo articolo sono sostituiti dai seguenti:

« I comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco, nonché alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale.

Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il Prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro dei lavori pubblici su richiesta motivata del comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.

Decorso quest'ultimo termine il Prefetto d'intesa con il Provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per la adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.

Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni, al comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Nel caso di compilazione e di rielaborazione di ufficio del piano, il Prefetto promuove d'intesa con il Provveditore alle opere pubbliche l'iscrizione di ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale.

Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici ».

Viene anche approvato un comma aggiuntivo proposto dal deputato Todros tendente a stabilire che il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici.

La Commissione approva poi il seguente articolo 1-bis predisposto dal Comitato ristretto:

« I comuni già compresi negli elenchi approvati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale entro sei

mesi, trascorsi i quali si applicano nei loro confronti le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge ».

Il deputato Todros illustra poi un articolo aggiuntivo da lui proposto insieme ad altri colleghi della sua parte politica e tendente a limitare alle sole associazioni sindacali, agli istituti culturali ed agli altri enti pubblici interessati la possibilità di presentare osservazioni entro il periodo di deposito del piano, al fine di un apporto collaborativo al suo perfezionamento e solo per motivi di interesse generale.

Dopo l'intervento del deputato Greggi, che si dichiara contrario all'emendamento proposto e del Relatore Ripamonti, che ritiene che il criterio ispiratore dell'articolo aggiuntivo stesso dovrebbe più propriamente trovare accoglimento in nuova metodologia per la formazione dei piani, il deputato Todros, anche a nome degli altri proponenti, dichiara di ritirare l'articolo aggiuntivo proposto riservandosi di presentare in proposito un ordine del giorno.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge.

Il deputato Busetto illustra un emendamento proposto al testo del Comitato ristretto insieme ad altri colleghi della sua parte politica e tendente a stabilire una nuova deliberazione del comune sulle modifiche, integrazioni e rielaborazioni da introdursi al piano regolatore generale dopo il suo esame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Relatore Ripamonti si dichiara contrario all'emendamento Busetto ed altri e propone un emendamento al testo del Comitato ristretto tendente a stabilire che per le modifiche sopraindicate, quando riguardino la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, sono approvate sentite il Ministro della pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico.

Sull'emendamento proposto dal Relatore intervengono i deputati Greggi e Cavallaro Francesco, che manifestano perplessità sulla formulazione proposta.

Dopo l'intervento dei deputati: Greggi che si dichiara contrario alla obbligatorietà dell'applicazione delle misure di salvaguardia, prevista nel testo del Comitato ristretto e dichiara di ritirare alcuni emendamenti proposti allo stesso articolo 2, in quanto assorbiti dal testo del Comitato ristretto; Natoli, che si dichiara favorevole al mantenimento del prin-

cipio della obbligatorietà dell'applicazione delle misure di salvaguardia; Achilli, che ritiene debba essere mantenuto il testo del Comitato ristretto; Guarra, che afferma che la obbligatoria applicazione delle misure di salvaguardia rientra nella logica del sistema, e del Relatore Ripamonti, che si dichiara contrario alla proposta avanzata dal deputato Greggi, la Commissione non approva l'emendamento Busetto ed altri ed approva l'articolo 2 nel seguente testo predisposto dal Comitato ristretto ed emendato nel senso proposto dal Relatore.

Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono inseriti i seguenti commi:

« Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con delibera del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;

c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali, archeologici;

d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-*quinquies*, secondo e terzo comma e 41-*sexies* della presente legge.

Le modifiche di cui alla lettera c), sono approvate sentite il Ministro della pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico.

Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.

Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 dicembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie ».

La Commissione approva quindi l'articolo 2-bis proposto dal Comitato ristretto e tendente a sopprimere l'articolo 11 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Il deputato Natoli illustra un articolo aggiuntivo tendente a stabilire l'obbligo per l'amministrazione comunale di formare un programma quinquennale di attuazione del piano regolatore generale, sottolineando che si intende in tal modo ovviare ad una carenza della legge urbanistica vigente ed a bloccare il processo di espansione incontrollata delle città.

Dopo l'intervento del Relatore Ripamonti, che si dichiara contrario all'articolo aggiuntivo proposto in quanto la sua eventuale approvazione potrebbe determinare un incremento dei valori fondiari in alcune zone del territorio comunale, l'articolo aggiuntivo è posto in votazione e non approvato dalla Commissione.

Dopo l'intervento del Relatore Ripamonti, che ritiene debba essere attentamente valutabile il problema della efficacia dei piani urbanistici di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, relativi alle aree destinate agli insediamenti industriali; del deputato Todros, che ritiene debba frattanto accogliere la proposta di soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge formulata dal Comitato ristretto, la Commissione decide di sopprimere tale articolo con l'intesa di esaminare successivamente il problema prospettato dal Relatore.

La Commissione delibera quindi di sopprimere l'articolo 4 del disegno di legge, accogliendo la proposta in tal senso formulata dal Comitato ristretto.

Dopo l'intervento dei deputati Terranova Corrado, Greggi e Guarra, che dichiarano di ritirare alcuni emendamenti presentati all'articolo 5, la Commissione approva tale articolo nel seguente testo proposto dal Comitato ristretto, con un emendamento formale proposto dal Relatore:

Il primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; sono sostituiti dai seguenti:

« I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro centoottanta giorni dalla presentazione da parte dei comuni ».

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, può essere dispo-

sta l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati comuni con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da parte dei comuni ».

« I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali sono preventivamente sottoposti alla competente sovrintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici ».

« Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle sovrintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione ».

Dopo il terzo comma dello stesso articolo 16 sono inseriti i seguenti commi:

« Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare: 1) l'osservanza del piano regolatore generale; 2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettera b), c), d) del precedente articolo 10; 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona ».

« Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro della pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro dei lavori pubblici.

« Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche che adotta le sue determinazioni entro 90 giorni ».

Il deputato Todros illustra un articolo aggiuntivo proposto insieme al collega Corghi e diretto a stabilire che per la formazione di vie e piazze previste nel piano regolatore può

essere fatto obbligo ai proprietari delle aree latitanti di cedere, col trasferimento delle relative quantità edificabili nelle aree fronteggianti ed a scomputo del contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a metà della larghezza della via o piazza da formare.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 6 del disegno di legge.

Intervengono i deputati: Todros, che si dichiara contrario al primo comma del testo predisposto dal Comitato ristretto, proponendo di mantenere il primo comma dell'articolo 6 del disegno di legge; Terranova Corrado, che illustra un emendamento tendente a regolare diversamente la possibilità di disporre la sospensione o la demolizione delle opere a seconda che esse siano state eseguite senza licenza di costruzioni o in difformità di essa; Taverna, che illustra un emendamento presentato insieme ad altri colleghi della sua parte politica e tendente a ridurre i termini entro i quali può essere ordinata la demolizione delle opere eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con essa; Lucifredi, che richiama i precedenti giurisprudenziali in merito all'annullamento degli atti amministrativi, afferma che la mancata applicazione delle norme vigenti in tema di demolizione di opere eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con essa ha determinato un consolidarsi della situazione di illegalità ed esprime una serie di perplessità in ordine al testo predisposto dal Comitato ristretto, ritenendo che esso possa dar luogo ad una serie di problemi interpretativi in sede di applicazione; Fulci, che si dichiara contrario all'emendamento proposto dal deputato Todros; Guarra, che ritiene debba essere mantenuto il principio generale che subordina il ricorso al provvedimento di demolizione o di sospensione dei lavori, da emanarsi in qualunque tempo, alla sussistenza di un interesse pubblico in tal senso; e Degan, che dichiara di concordare sul testo predisposto dal Comitato ristretto ritenendo che la prescrizione in esso introdotta spingerà l'amministrazione comunale ad una più attenta vigilanza, mentre le aggravate sanzioni in caso di costruzioni illegittime determinerà una riduzione di tale fenomeno.

Il Relatore Ripamonti afferma che il testo predisposto dal Comitato ristretto non costituisce una sanatoria per le costruzioni illegittime, ma tende bensì ad incentivare, attraverso la prescrizione stabilita, l'attività di controllo, mentre, d'altra parte, si tratta solo dell'attribuzione di un potere discrezionale il cui

esercizio verrà logicamente rapportato alla sussistenza di un interesse pubblico.

Il Ministro Mancini dichiara di concordare sulla necessità di introdurre limiti temporali all'esercizio del potere di demolizione, anche in relazione alla situazione esistente ed alle difficoltà di procedere alle demolizioni in questioni senza alcun termine di riferimento.

Dopo l'intervento dei deputati: Natoli, che ribadisce le ragioni che consigliano la soppressione di un limite temporale di riferimento per l'esercizio del potere di demolizione; Achilli, che si dichiara favorevole al testo del Comitato ristretto ritenendo che dalla approvazione della norma deriverà una accentuazione dell'attività repressiva degli abusi in campo edilizio; Terranova Corrado, che dichiara di ritirare oltre che l'emendamento già illustrato altri emendamenti diretti a tutelare in caso di demolizione, l'interesse dei terzi acquirenti; Taverna, che dichiara di ritirare, anche a nome degli altri proponenti, gli emendamenti presentati all'articolo 6, la Commissione passa ad esaminare un emendamento presentato dal deputato Greggi, diretto ad eliminare la possibilità di applicazione del primo comma del testo dell'articolo 6 predisposto dal Comitato ristretto alle opere eseguite prima dell'entrata in vigore del provvedimento in discussione, ed un emendamento presentato dal deputato Terranova Corrado, tendente a stabilire che, in mancanza della dichiarazione di abitabilità o di agibilità, il termine di cinque anni per l'emissione dei provvedimenti di demolizione decorrono dalla data di ultimazione dei lavori.

Il Presidente Alessandrini chiarisce che il problema che forma oggetto dell'ultimo emendamento presentato dal deputato Terranova Corrado fu discusso in sede di Comitato ristretto non pervenendosi a conclusioni unanime in proposito.

Dopo l'intervento del deputato Todros, del Relatore Ripamonti e del Ministro Mancini, i deputati Greggi e Terranova Corrado dichiarano di ritirare gli emendamenti da ultimo presentati all'articolo 6 del testo predisposto dal Comitato ristretto, che viene quindi posto in votazione ed approvato nel seguente testo:

L'articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro per i lavori pubblici, per i comuni



capoluoghi di provincia, o il provveditore alle opere pubbliche, per gli altri comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest'ultima data.

I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti e li sta eseguendo e comunicati all'amministrazione comunale.

La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi della data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro, o il provveditore, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.

I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del comune.

Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro, o il provveditore, dispone la esecuzione in danno dei lavori.

Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il commitente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia ».

Il Presidente rinvia quindi a domani alle ore 9 il seguito della discussione del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

## INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1957, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale » (3442).

La Commissione riprende la discussione degli articoli 3, 5, 6, 7 ed 8, accantonati nella precedente seduta per consentire al Governo una valutazione complessiva e sistematica dei termini temporali per la prospezione.

Accertato un orientamento comune sul nuovo sistema di detti termini, la Commissione approva senza modificazioni l'articolo 3.

L'articolo 5 è invece approvato in una nuova formulazione, dopo ampia discussione cui partecipano i deputati Helfer, Ceravolo, Biaggi Francantonio, Bastianelli, Mussa Ivaldi, Piccinelli, Biaggi Nullo, nonché lo stesso Presidente Giolitti, il Relatore ed il rappresentante del Governo, e dopo che risultano accolti un emendamento del deputato Helfer al terzo comma, gli emendamenti comprensivi del nuovo sistema dei termini proposti congiuntamente dal Governo e dal Relatore, ed infine un nuovo testo dell'ultimo comma derivato inizialmente da un emendamento del deputato Biaggi Francantonio successivamente modificato su proposta del deputato Mussa Ivaldi. In relazione a tale ultimo comma, il deputato Cataldo pone una riserva sul divieto di proroga dei permessi nell'ipotesi di mancato completamento della prospezione per cause di forza maggiore. Il nuovo testo è il seguente :

ART. 5.

« La prospezione consiste in rilievi geografici, geologici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intesi ad accertare la natura del sottofondo marino, di cui all'articolo 2, ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi.

L'Ente nazionale idrocarburi deve eseguire una prospezione estensiva su tutto il sottofondo marino, con carattere di temporanea esclusiva, secondo il programma approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto

con il Ministro delle partecipazioni statali e con quello della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Ai fini della prospezione di cui al precedente comma, il sottofondo marino viene diviso nelle seguenti zone:

Zona A: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola a nord del 44° parallelo, eccezion fatta della zona delimitata al punto 1 della tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136;

Zona B: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola fra il 44° e il 42° parallelo e delle isole Tremiti e Pianosa;

Zona C: sottofondo marino adiacente al territorio della Sicilia e delle isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria e Pelagie;

Zona D: sottofondo marino adriatico e jonico adiacente al territorio della penisola a sud del 42° parallelo;

Zona E: sottofondo marino tirrenico adiacente al territorio della penisola, delle isole dell'Arcipelago toscano e delle isole Pontine, nonché il sottofondo marino adiacente al territorio della Sardegna.

La prospezione deve essere completata entro i seguenti termini massimi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge:

Zona A, trenta giorni;

Zona B, otto mesi;

Zona C, ventisei mesi;

Zone D ed E, quattordici mesi.

L'esercizio dell'attività di prospezione e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 16 della presente legge potrà essere consentito ai terzi dopo la scadenza dei termini di cui al precedente comma oppure per le zone sulle quali l'Ente nazionale idrocarburi abbia già completato la prospezione ».

Sull'articolo 6, la Commissione, respinti gli emendamenti presentati dai deputati del gruppo comunista e dai deputati del gruppo liberale diretti a modificare la percentuale del 25 per cento delle aree esaminate da riservare all'ENI, accoglie parzialmente un emendamento del deputato Helfer relativo all'indicazione del decorso dei termini, per cui l'articolo stesso risulta complessivamente approvato nel testo seguente:

#### ART. 6.

« Entro i termini indicati nel penultimo comma dell'articolo 5, l'Ente nazionale idro-

carburi trasmette i risultati, con relativa documentazione, dei lavori eseguiti secondo il programma della prospezione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello delle partecipazioni statali indicando per ogni singola zona le aree, entro la percentuale del 25 per cento, nelle quali devono essere rilasciati all'Ente stesso permessi di ricerca ai sensi del Capo IV della presente legge.

Dette aree devono avere i requisiti prescritti dall'articolo 19 ».

La Commissione approva quindi gli articoli 7 e 8 del disegno di legge senza modificazioni, dopo che il deputato Helfer ha ritirato i suoi emendamenti sugli articoli stessi.

La Commissione passa quindi a discutere l'articolo 25-bis, pure accantonato nella precedente seduta. Sentite le comunicazioni del rappresentante del Governo sulla estensione massima delle aree concedibili, la Commissione approva l'articolo in questione nel seguente nuovo testo emendato in seguito ad un intervento del deputato Di Vagno:

#### ART. 25-bis.

« Non possono essere accordati ad una stessa persona, ente o società, direttamente o indirettamente, ad eccezione dell'Ente nazionale idrocarburi, più permessi di ricerca quando l'area complessiva risulti superiore ad 1 milione di ettari ».

Sull'articolo 33, relativo al sistema di incentivazione della ricerca, il deputato Di Vagno, nell'annunciare il ritiro da parte del gruppo socialista, per motivi di opportunità, dell'emendamento interamente sostitutivo già presentato, riafferma la preferenza della sua parte politica per il sistema dei rimborsi rispetto a quello dell'esonero. Sulla base di un emendamento al primo comma presentato dal deputato Biaggi Francantonio e la cui sostanza trova favorevoli il Relatore ed il rappresentante del Governo che ne migliorano la forma, la Commissione approva il primo comma dell'articolo 33 nella seguente formulazione:

« La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'articolo 2, è esente da imposta di ricchezza mobile categoria B nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge, purché investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e

gassosi, o in ambedue le fasi, esplicate sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6 ».

La Commissione approva quindi senza ulteriori modificazioni i restanti comma dell'articolo 33.

Sulla base di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 34 presentato dai deputati del gruppo socialista che assorbe un analogo emendamento comunista al primo comma e che dopo ampia discussione viene ulteriormente emendato al secondo comma, la Commissione approva l'articolo 34 nel seguente nuovo testo:

ART. 34.

« Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sarà imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.

Il bilancio delle società e degli enti di cui al comma precedente dovrà essere composto da:

uno stato patrimoniale;

un conto economico generale a struttura analitica dei costi, ricavi e rimanenze.

A partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, le società e gli enti predetti debbono trasmettere, entro 30 giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

La Commissione approva infine senza modificazioni e nel testo del disegno di legge gli articoli 35 e 36.

Dopo che il deputato Mussa Ivaldi ha rivolto una raccomandazione al Governo perché siano posti in essere tutti i mezzi per prevenire eventuali incidenti nell'attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nella piattaforma continentale, il Presidente rinvia il seguito della discussione a domani 22 giugno, alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

## CONVOCAZIONI

**COMMISSIONE INQUIRENTE  
per i procedimenti di accusa.**

**Giovedì 22 giugno, ore 12.**

### I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

**Giovedì 22 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge costituzionale:*

Senatori GAVA ed altri: Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale (*Approvata in prima deliberazione dal Senato*) (4117) — Relatore: Ballardini.

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

**Giovedì 22 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Modificazioni delle norme del Codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (3705) — Relatore: Dell'Andro.

*Esame della proposta di legge:*

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (3900) — Relatore: Dell'Andro.

*Esame della proposta di legge:*

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernente i reati di adulterio, concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale, attraverso il matrimonio (3997) — Relatore: Dell'Andro.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

FORTUNA: Casi di scioglimento del matrimonio (2630) — Relatore: Reggiani — (*Parere della I Commissione*).

*Esame delle proposte di legge:*

SPAGNOLI ed altri: Norme sullo scioglimento del matrimonio (3877) — Relatore: Reggiani;

BASLINI e BOZZI: Modifica all'articolo 72 del codice di procedura sui poteri del pubblico ministero nelle cause matrimoniali (4027) — Relatore: Reggiani.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti) (154) — Relatore: Martini Maria Eletta;

QUINTIERI: Modifica degli articoli 467 e 577 del Codice civile (174) — Relatore: Martini Maria Eletta.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

### Comitato per il controllo finanziario.

Giovedì 22 giugno, ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame dei disegni di legge:*

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 34, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1758) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1501, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1759) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 1727, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1760) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, n. 1502, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento

dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1761) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3879) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3880) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3881) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 524, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3882) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3883) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411,

emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3884) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3885) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3886) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3887) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3888) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dal-*

*la V Commissione permanente del Senato*) (3889) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3890) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3891) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3892) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3893) — Relatore: Fabbri Francesco;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1966, n. 891, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3894) — Relatore: Fabbri Francesco.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabi-

lità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3895) — Relatore: Fabbri Francesco;

*Seguito dell'esame dei disegni di legge:*

Assegnazione di lire 135.000.000 occorrente per la sistemazione della spesa per l'indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni ed i trasferimenti effettuati nell'interesse dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, negli esercizi 1961-62 e 1962-63 (2291) — (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco;

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (2428) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco;

Assegnazione di lire 92 milioni per la sistemazione della spesa relativa alle indennità di rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale nell'esercizio finanziario 1961-1962 (2474) — Relatore: Fabbri Francesco;

Assegnazione straordinaria per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-62 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2862) — Relatore: Fabbri Francesco;

Sistemazione delle spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964 per le missioni effettuate dal personale del servizio metrico (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3590) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 22 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipen-

dente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di Stato (3964);

QUARANTA: Norme interpretative delle disposizioni finali e transitorie degli stati giuridici dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia relative alla concessione dell'indennità speciale annua (2773);

— Relatore: Buffone — (*Parere della II, della IV, della V e della VI Commissione*).

*Discussione dei disegni di legge:*

Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4094) — Relatore: Buffone — (*Parere della V Commissione*);

Concessione di una indennità giornaliera di rischio al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza delle medesime (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4071) — Relatore: Abate — (*Parere della I e della V Commissione*).

*Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari (3963) — Relatore: Pintus — (*Parere della IV e della V Commissione*);

Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3778) — Relatore: Buffone — (*Parere della II Commissione*).

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 22 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (3669) — Relatore: Ripamonti — (*Parere della II, della IV e della VIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge:*

ALESSANDRINI ed altri: Nuova disciplina delle abitazioni costruite a norma della legge 14 novembre 1961, n. 1288 (4079) — Relatore: Achilli — (*Parere della III Commissione*).

#### **X COMMISSIONE PERMANENTE**

(Trasporti)

**Giovedì 22 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno e della proposta di legge:*

Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3735);

TROMBETTA: Interpretazione autentica della norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, agli effetti della determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime direttamente rilasciate dagli Enti portuali (2394);

— Relatore: Baldani Guerra — (*Parere della VI Commissione*).

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

DURAND DE LA PENNE: Ordinamento della professione di mediatore marittimo (122) — Relatore: Amodio — (*Parere della IV e della XII Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

FABBRI RICCARDO ed altri: Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (*Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3719/B) — Relatore: Amodio — (*Parere della II Commissione*).

#### **XII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Industria)

**Giovedì 22 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella

piattaforma continentale (3442) — Relatore: Merenda — (*Parere della I, V e X Commissione*).

#### **XIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Lavoro)

**Giovedì 22 giugno, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

ZANIBELLI e PATRINI: Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (EN PAV) (3368) — Relatore: Del Castillo — (*Parere della IV e della XIV Commissione*).

*Discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia per gli artigiani e modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (3837);

MAZZONI ed altri: Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sui contributi e le prestazioni contro la malattia per gli artigiani (*Urgenza*) (2586);

LAFORGIA ed altri: Modifiche alla legge per l'assistenza di malattia agli artigiani (*Urgenza*) (2778);

— Relatore: Nucci — (*Parere della V Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

DALL'ARMELLINA ed altri: Integrazione della legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche (2048) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della V e della XIV Commissione*).

*Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (3836) — Relatore: Fada — (*Parere della IV Commissione*).

**XIV COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Igiene e sanità)

Giovedì 22 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Disciplina dell'arte ausiliaria di ottico (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3811) — Relatore: Barberi — (*Parere della IV, VI e VIII Commissione*).

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

SPINELLI: Riapertura del termine previsto dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1964, n. 1328, per la presentazione delle domande di reiscrizione nell'albo dei sanitari italiani residenti all'estero (3004) — Relatore: Barberi;

SPINELLI: Norme integrative della legge 1° luglio 1955, n. 550, per il mantenimento in

servizio fino al 70° anno di età di personale sanitario danneggiato per motivi politici o per effetto del trattato di pace (3007) — Relatore: Usvardi;

ROMANO: Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1103, in ordine alla regolamentazione giuridica dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica (3225) — Relatore: Bemporad;

— (*Parere della VIII Commissione*).

*Discussione del disegno di legge:*

Contributo finanziario dell'Italia al centro internazionale di ricerche per il cancro (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3451) — Relatore: Barba — (*Parere della III e della V Commissione*).

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 23,30.*